

ALLEGATO E



COMUNE DI GENOVA

AREA SERVIZI

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO

CAPITOLATO DI GARA PER LA CONCLUSIONE DI N. 5 ACCORDI QUADRO PER LA GESTIONE DI INTERVENTI DI EDUCAZIONE AL LAVORO IN CENTRI SPECIALIZZATI COLLOCATI NEI QUARTIERI CITTADINI DI CORNIGLIANO, RIVAROLO, CERTOSA, MOLO E MARASSI

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Genova attua, attraverso specifici progetti, percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro per persone in situazioni di svantaggio sociale.

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina di accordi quadro per l'affidamento di n. 5 Centri di Educazione al Lavoro (di seguito denominati "CEL") in cui vengono gestiti interventi socio-educativi diurni per giovani dai 16 ai 20 anni, mirati all'apprendimento concreto di specifiche abilità lavorative e di comportamenti adeguati a facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro.

Le attività dei CEL comprendono componenti educative e di recupero delle abilità sociali e relazionali unitamente all'apprendimento concreto, principalmente attraverso attività laboratoriali di addestramento, di specifiche abilità lavorative e di regole e comportamenti adeguati all'ingresso nel mondo del lavoro.

La Stazione Appaltante si riserva di ordinare la quantità di servizi di volta in volta necessari.

ART. 2 – OBIETTIVI E DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il Servizio, che si sostanzia in attività socio-educative, di orientamento e avvicinamento al lavoro, deve rispondere ai seguenti obiettivi:

1. Educazione al lavoro: introduzione di regole e di comportamenti che portino il giovane ad assumere il ruolo di lavoratore e ne sviluppino l'autonomia;
2. Orientamento e supporto nell'individuazione di possibilità di formazione, di percorsi di avvicinamento al lavoro mediante stages, tirocini ed altri percorsi propedeutici all'inserimento lavorativo;
3. Avvio al lavoro, collegamento con la formazione professionale attraverso l'utilizzo di attività corsuali e sperimentali;
4. Supporto al giovane nell'utilizzo delle risorse esistenti nel territorio favorendo processi di integrazione e socializzazione, anche in collaborazione con le famiglie ed i servizi territoriali competenti;
5. Supporto alla scolarizzazione per quei giovani che hanno difficoltà nell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

I giovani seguiti dai servizi territoriali, sanitari e sociali, dal privato sociale, e quelli espulsi dal circuito scolastico o in difficoltà nei percorsi formativi e scolastici rientrano in tali progetti.

L'Ufficio Coordinamento Inserimenti Lavorativi del Comune di Genova di seguito denominato Ucil/Ufficio, utilizza, insieme ad altri strumenti volti al reinserimento sociale, lo strumento dei Centri di Educazione al Lavoro (di seguito "CEL"), per quei giovani dai 16 ai 20 anni che per loro caratteristiche personali o socio-ambientali non sono in grado di fruire in maniera adeguata di altri progetti o servizi esistenti né di compiere in autonomia un percorso di avvio al lavoro. Una particolare e specifica attenzione viene prestata al crescente numero di giovani di origine straniera inseriti nei CEL.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente capitolato si intende per:

- a) **Accordo quadro**: l'accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati nonché dei documenti richiamati, concluso tra la Stazione Appaltante (nel resto del testo SA) e l'Operatore economico risultato aggiudicatario del servizio (nel resto del testo IA, Impresa Aggiudicataria), con lo scopo di stabilire le clausole relative ai contratti che saranno stipulati dalla SA per tutta la durata delciascun accordo quadro.
- b) **Capitolato di gara**: il documento che disciplina caratteristiche, vincoli e modalità di erogazione del servizio oggetto delciascun accordo quadro.
- c) **Contratto**: contratto d'appalto specifico sottoscritto dalla SA e dall'IA e che dettaglia almeno:

- tipologia e quantità delle prestazioni
- periodo di esecuzione
- luoghi di esecuzione
- modalità operative di esecuzione del servizio ove non già stabilite nel Capitolato
- obblighi del gestore e penali già riportati nel capitolato e nelciascun accordo quadro.

ART. 4 - DURATA DI CIASCUN ACCORDO QUADRO

Ciascun accordo quadro avrà durata biennale decorrente dalla stipula del contratto di ACCORDO QUADRO; da tale data potranno essere attivati i singoli contratti per l'avvio del servizio.

Per durata di ciascun accordo quadro si intende l'arco temporale in cui la SA potrà stipulare i singoli contratti per il servizio.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

Sarà facoltà della Stazione Appaltante estendere la durata di ciascun accordo quadro per un periodo ulteriore non superiore a 12 mesi alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione dell'accordo stesso.

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui a ciascun accordo quadro, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto a eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Le modalità di risoluzione e recesso sono dettagliate nello schema di accordo quadro, parte integrante degli atti di gara.

ART. 5 – VALORE DI CIASCUN ACCORDO QUADRO

CEL	POSTI	24 MESI AL NETTO IVA
MOLO	19	€ 352.480,18
CERTOSA	19	€ 352.480,18
RIVAROLO	19	€ 352.480,18
CORNIGLIANO	19	€ 352.480,18
MARASSI	14	€ 246.327,98
TOTALI		€ 1.656.248,69

L'importo definitivo *di aggiudicazione* è quello derivante dall'offerta economica di gara, a seguito dell'aggiudicazione del servizio e della stipula di ciascun accordo quadro.

I corrispettivi di ciascun contratto sono determinati dai prezzi unitari delle prestazioni, risultanti dall'esito della gara.

Nel corso dell'esecuzione di ciascun contratto, il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 22 del vigente "Regolamento a Disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", si riserva la facoltà di applicare, nel corso dell'esecuzione dell'accordo ed alle condizioni dallo stesso previste, aumenti o diminuzioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo dell'accordo stesso.

In tal caso l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni richieste senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo, ad eccezione del corrispettivo relativo alla nuove prestazioni. Si procederà ad una revisione annuale del prezzo condotta sulla base dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle Pubbliche Amministrazioni e rilevati ed elaborati dall'ISTAT.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA E SEDE OPERATIVA

Con riferimento a ciascuno dei contratti specifici affidati:

L'IA sarà il solo ed unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del servizio, nonché dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale.

L'IA deve disporre, almeno dieci giorni prima dell'avvio del servizio, di una sede operativa *che può coincidere con la sede del CEL* nel territorio del Comune di Genova, dove il personale deputato alla pianificazione ed al controllo del servizio svolge le sue funzioni. ?

L'indirizzo ed i recapiti telefonici, fax, e-mail e Pec (posta elettronica certificata) della sede dovranno essere comunicati alla SA almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio. In caso di inadempienza la SA si riserva di applicare una penale. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata entro 24 ore alla SA. In caso di inadempienza la SA si riserva di applicare una penale.

I CEL dovranno essere attrezzati come da specifiche di cui al successive articolo 9.

ART. 7 – INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI

Ogni singolo Centro di Educazione al Lavoro, deve garantire l'accoglienza e l'inserimento nelle attività di educazione al lavoro dei giovani dai 16 ai 20 anni, secondo l'apposita procedura stabilita dall' Ufficio, ed inoltre deve:

1. definire, nell'ambito degli obiettivi sopra descritti e dettagliati dal progetto educativo presentato per ogni C.E.L., un progetto formativo per il singolo utente inserito che dovrà essere concordato con l'operatore dell'UCIL;
2. svolgere attività di formazione ed educazione al lavoro secondo il metodo di progetti individualizzati, modulando i programmi di lavoro sulle fasi di crescita dei singoli frequentatori;
3. promuovere la didattica del lavoro e attività teorico-pratiche di conoscenza del mondo del lavoro, anche attraverso l'addestramento e l'uso degli strumenti informatici;
- 3a. a tal fine ogni C.E.L. dovrà avere un laboratorio di informatica adeguatamente strumentato ed educatori con abilità atte ad istruire sui principali programmi informatici ed i modi più opportuni di navigazione e ricerca su internet;
- 3b. ogni CEL dovrà frequentare quotidianamente ed attivamente lo specifico sito www.celgenova.it, consultando ed inserendo contenuti ed interventi;
4. fornire informazioni sul mercato del lavoro, i contratti di lavoro, le mansioni relative alle diverse professionalità;
5. svolgere attività di addestramento artigianale, anche per fornire ai ragazzi competenze sul mondo del lavoro quali regole, ritmi e tempi, gestione delle relazioni con colleghi e datori di lavoro, utilizzando il lavoro manuale e intellettuale come strumento di percorsi di integrazione e crescita sociale;
6. promuovere tirocini pratici in azienda, formativi e di orientamento finalizzati ad approfondire la conoscenza delle proprie abilità e interessi in ambito lavorativo, e ad acquisire nuove competenze ed ampliare il curriculum delle esperienze;
7. supportare l'orientamento scolastico professionale, anche con progetti integrati per l'assolvimento dell'obbligo, con percorsi finalizzati a sostenere e rimotivare la partecipazione scolastica;
8. offrire un buon equilibrio delle attività interne con attività esterne, quali stage o altre attività specificatamente individuate;

9. favorire i percorsi di integrazione dei giovani di origine straniera anche attraverso l'educazione al lavoro

I CEL dispongono in totale di 90 posti-ragazzo; sino a 6 posti per ogni CEL possono essere destinati a "progetti 2 days" (frequenza al CEL di 2 gg alla settimana) che occupano mezzo posto e vengono pagati la metà.

ART. 8 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Per quanto riguarda le modalità di inserimento nei Centri, i Servizi Pubblici o Privati convenzionati con L'Ente inviano le richieste all'Ufficio, presso il quale è costituito un Gruppo di Lavoro composto da personale operante c/o l'Ufficio e dai coordinatori dei singoli C.E.L. (o un educatore da loro delegato).

A tale Gruppo di Lavoro possono essere invitati i soggetti invianti, per chiarire o approfondire le segnalazioni o le situazioni dei soggetti già in carico ai singoli C.E.L., ed altri soggetti, che possono coadiuvare l'attività del gruppo.

Attraverso riunioni periodiche, il Gruppo valuta e concorda la singola immissione, tenuto conto delle specificità e disponibilità del singolo Centro, nonché della reale utilità per il soggetto per il quale è proposto l'inserimento di un percorso all'interno dei Centri, o in eventuale alternativa l'avvio ad altro progetto dell'Ufficio.

L'Ufficio autorizza l'immissione e provvede all'inserimento nel Centro.

Le dimissioni vengono concordate, come da progetto individuale, tra l'Ufficio ed il Centro, sentito il Servizio proponente. I CEL documentano tali dimissioni con relazione scritta.

ART. 9 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO, SEDI E ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE

Il servizio è situato in 5 collocazioni strategiche sul territorio cittadino per permettere la migliore distribuzione dei servizi:

1) Collocazione nel Municipio 1 Centro Est - Quartiere del Molo – n. 1 CEL sino a 19 posti;

Attività di base: oggettistica e arti applicate (legatoria, cartonaggio, ceramica, maglieria, ricamo, ecc.)

- informatica di base attività specifiche:

- informatica avanzata e preparazione all'e.c.d.l. (patente informatica europea)

- carpenteria metallica

2) Collocazione nel Municipio 5 Valpolcevera – Quartiere Certosa - n. 1 CEL sino a 19 posti;

Attività di base: oggettistica e arti applicate (legatoria, cartonaggio, ceramica, maglieria, ricamo, ecc.)

- informatica di base

Attività specifiche: elettrotecnica

- restauro

3) Collocazione nel Municipio 5 Valpolcevera – Quartiere Rivarolo – n. 1 CEL sino a 19 posti;

Attività di base: oggettistica e arti applicate (legatoria, cartonaggio, ceramica, maglieria, ricamo, ecc.)

- informatica di base

Attività specifiche:

- informatica avanzata (video e foto editing, realizzazione siti internet)
- falegnameria

4) Collocazione nel Municipio 6 M.Ponente – Quartiere Cornigliano – n.1 CEL sino a 19 posti;

Attività di base: oggettistica e arti applicate (legatoria, cartonaggio, ceramica, maglieria, ricamo, ecc.)
- informatica di base

Attività specifiche:

- informatica avanzata (comunicazione visiva, elaborazione immagini)
- falegnameria

5) Collocazione nel Municipio 3 Bassa Valbisagno – Quartiere Marassi – n.1 CEL sino a 14 posti.

Attività di base: oggettistica e arti applicate (legatoria, cartonaggio, ceramica, maglieria, ricamo, ecc.)
- informatica di base

Attività specifiche:

- legatoria artistica e professionale

In ciascuno dei quartieri il gestore individua una sede per lo svolgimento dell'attività, comprese le attività di accoglienza, gli incontri di monitoraggio del progetto individuale, il coordinamento del servizio, i cui indirizzi devono essere comunicati alla Direzione Sviluppo Economico, dall'aggiudicatario entro la data di inizio dell'attività per le quali viene riconosciuto, da parte della C.A., un corrispettivo mensile meglio specificato all'art. 11 del presente Capitolato.

Sono a carico dell'aggiudicatario l'allacciamento e il pagamento delle utenze.

ART. 10 – COSTI E CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il corrispettivo contrattuale dovuto dalla C.A. all'assegnatario per l'erogazione del servizio è determinato dai prezzi unitari delle prestazioni, risultante dall'esito della gara sulla base dei singoli contratti specifici.

I costi unitari delle prestazioni posti a base di gara sono schematizzati nella tabella sottostante.

Fattore	unità di misura (ore pro capite)	Costo per unità	Costo unitario
n. 3 Educatori Livello D2	22,74	€ 22,18	€ 504,37
n. 1 Personale di coordinamento Livello E1	1,58	€ 23,70	€ 37,45
totale costi personale (non ribassabile)			€ 541,82
Costo di gestione (15% costi personale)			€ 81,27
Costo materiale di consumo	1	€ 150,00	€ 150,00
totale costi unitari a base di gara			€ 231,27

Il servizio richiede da parte del gestore:

- A. tutte le attività di coordinamento come meglio specificate all'art 12 del presente capitolato;
- B. per interventi socio educativi si intendono le ore svolte direttamente con l'utente; il corrispettivo riconosciuto per tali ore è comprensivo anche di tutte le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del progetto
- C. costi di allestimento e funzionamento delle sedi messe a disposizione dal gestore.

I costi unitari di cui alla tabella precedente comprendono tutte le voci di spesa sopra elencate.

L'importo si intende e verrà liquidato a corpo, fatta eccezione per i costi connessi agli interventi socio educativi di cui alla lettera B che sono da intendersi a misura. L'importo a misura verrà corrisposto in base al numero effettivo di ore svolto.

Il Comune corrisponde agli utenti attraverso l'aggiudicatario l'erogazione di un incentivo pari a € 7,50 che costituisce per l'aggiudicatario una partita di giro, per ogni giorno di effettiva presenza nel CEL a decorrere dalla data di autorizzazione all'inserimento da parte dell'Ufficio. Il contributo per l'utente ha la funzione di incentivare economicamente la partecipazione al progetto formativo in soggetti disagiati nel loro percorso di avvicinamento al lavoro. Tale somma non concorre a formare il prezzo posto a base di gara.

ART. 11 - PERSONALE

EDUCATORI: quattro educatori, di cui uno coordinatore, per i CEL da 19 giovani, per un totale di ore pari a 4 tempi pieni; tre educatori, di cui un coordinatore, per il CEL da 14 giovani, per un totale di ore pari a 3 tempi pieni. Tra gli educatori non coordinatori dovrà essere prevista la costante presenza, a tempo pieno, di almeno un educatore per genere, al fine di mantenere un buon equilibrio in equipe.

È necessario che il personale non abbia a proprio carico procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e non abbia riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. A tal fine si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

Si precisa inoltre che:

- in conformità a quanto previsto dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38 “Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo internet”, è perpetuamente interdetto da qualunque incarico, ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minorenni chiunque sia condannato o a chiunque sia stata applicata la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. (“patteggiamento”) per delitti di natura sessuale su minorenni o di pedopornografia;

- ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minorenni, al fine di verificare l'esistenza di condanne per reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) c.p., sono tenuti a chiedere il certificato penale del casellario (con validità di sei mesi e obbligo di rinnovo alla scadenza) dal quale si attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli di cui sopra.

a) Le funzioni di coordinamento del CEL devono essere svolte da personale:

- in possesso del diploma di educatore professionale o diploma di laurea ad indirizzo sociale, sociologico, psicologico, pedagogico unitamente a 4 anni documentati di esperienza in qualità di educatore con minori di cui 2 anni di esperienza nel coordinamento di servizi educativi, oppure in alternativa diploma di scuola media superiore e 6 anni documentati di esperienza in qualità di educatore con minori di cui almeno 3 anni di esperienza nel coordinamento di servizi educativi.
- inquadrato nella qualifica funzionale D3/E1 (ex VII livello) del CCNL cooperazione sociale o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento;

b) Il personale educativo può essere articolato, a seconda delle diverse tipologie di servizio e di quanto successivamente specificato, in:

b1) educatore in possesso del titolo di educatore professionale o laurea in scienza della formazione o in alternativa diploma di scuola media superiore con esperienza pari o superiore a tre anni di servizio in qualità di educatore per minori inquadrato nella qualifica funzionale D2 (ex VI livello) del CCNL cooperazione sociale o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento;

b2) educatore in possesso di diploma di scuola media superiore con pari o superiore a due anni di servizio in qualità di educatore per minori inquadrato nella qualifica funzionale C3/D1 (ex V livello) del CCNL cooperazione sociale o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento;

Le prestazioni previste dal CEL devono essere assicurate esclusivamente da personale dell'impresa, dipendenti e/o soci, con le caratteristiche sopra indicate. Il personale può essere dipendente dell'impresa ed in tal caso dovrà essere inquadrato nelle categorie di cui sopra. Il gestore può utilizzare anche altra forma contrattuale prevista dalla normativa, ma dovrà comunque essere garantito un analogo trattamento economico rispetto a quello previsto dal CCNL di riferimento.

La I.A. potrà utilizzare come operatori, in via complementare e residuale e comunque non sostitutiva, soci volontari debitamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai quali vengano rimborsate unicamente le spese sostenute e documentate.

A richiesta del Comune la I.A. è tenuta ad esibire la documentazione che attesti il rispetto degli standard di trattamento normativo, previdenziale e assicurativo del settore.

Tutti gli operatori rispondono all'organizzazione di appartenenza per gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività.

Agli operatori è fatto divieto di ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese riferite al presente capitolato.

L'aggiudicatario garantisce inoltre l'attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori nel corso dell'attività in oggetto del presente capitolato.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta, per tutti gli operatori, al rispetto degli standard di trattamento normativo, previdenziale e assicurativo del settore e, a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti. In particolare dovrà essere garantita copertura assicurativa, INAIL e RC per gli utenti del servizio.

A richiesta del Comune l'Impresa aggiudicataria è tenuto ad esibire la documentazione che attesti il rispetto degli standard di trattamento normativo, previdenziale e assicurativo del settore.

ART. 12 - FUNZIONI DEL COORDINATORE

Il coordinatore deve esprimere competenze tecniche, gestionali, organizzative e di rete; svolge la propria attività nei seguenti ambiti:

- È responsabile dell'organizzazione del servizio e della gestione degli interventi. Gestisce il personale e in particolare organizza e monitora il piano di lavoro e delle sostituzioni degli operatori e ne verifica l'attività.
- È referente del servizio e lo rappresenta verso l'esterno e nei confronti della Civica Amministrazione, con particolare riguardo ai singoli casi e ai rapporti economici.
- Riferisce agli uffici del Comune, nelle loro diverse articolazioni, sull'andamento dell'attività, fornendo i dati e le informazioni richieste.
- Rileva il bisogno formativo degli educatori e struttura attività di formazione e di supervisione.
- Cura rapporti di collaborazione con le altre realtà, istituzionali e non, presenti sul territorio.
- Monitora l'attività degli operatori, controllando la coerenza della stessa con i contenuti del capitolato, e facilita il passaggio delle buone prassi.
- Monitora mensilmente le risorse impegnate in relazione alle risorse assegnate.
- È responsabile della comunicazione interna del servizio e del raccordo con il servizio inviante, ed deve altresì assicurarsi che le informazioni ritenute utili all'esecuzione del servizio siano note a tutto il personale addetto al caso.

Per l'attività descritta viene riconosciuto adeguato un monte ore mensile massimo pari a 160 ore.

Il monte ore è riportato unicamente ai fini di determinare un corrispettivo adeguato rispetto alle funzioni richieste.

ART. 12 BIS – CONTENUTI TECNICI E METODOLOGICI DEL SERVIZIO

Attività dei Centri Educazione al Lavoro:

- a) **Specifiche tecniche** I Centri di Educazione al Lavoro devono avere una struttura idonea ad ospitare ragazzi di età compresa tra i 16 ed i 20 anni residenti nel Comune di Genova, con ambienti conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV del D.Lgs.n° 81/08 come integrato dal D.Lgs. n°106/09.

A/1 Modalità di inserimento e dimissioni : Per quanto riguarda le modalità di inserimento nei Centri, i Servizi Pubblici o Privati convenzionati con L'Ente (anche in base ad uno specifico protocollo che ne regoli le procedure di invio) inviano le richieste all'Ufficio, presso il quale è costituito un Gruppo di Lavoro composto da personale operante c/o l' Ufficio e dai coordinatori dei singoli C.E.L. (o un educatore da loro delegato). A tale Gruppo di Lavoro possono essere invitati i soggetti invianti, per chiarire o approfondire le segnalazioni o le situazioni dei soggetti già in carico ai singoli C.E.L., ed altri soggetti, che possono coadiuvare l'attività del gruppo. Attraverso riunioni periodiche, il Gruppo valuta e concorda la singola immissione, tenuto conto delle specificità e disponibilità del singolo Centro, nonché della reale utilità per il soggetto per il quale è proposto l'inserimento di un percorso all'interno dei Centri, o in eventuale alternativa l'avvio ad altro progetto dell'Ufficio. L' Ufficio autorizza l'immissione e provvede all'inserimento nel Centro. Le dimissioni vengono concordate, come da progetto individuale, tra l'Ufficio ed il Centro, sentito il Servizio proponente.

A/2 Descrizione del servizio

L'Ufficio Coordinamento Inserimenti Lavorativi, di seguito denominato Ucil/Ufficio, utilizza, insieme ad altri strumenti volti al reinserimento sociale, lo strumento dei Centri di Educazione al Lavoro, per quei giovani dai 16 ai 20 anni che per loro caratteristiche personali o socio-ambientali non sono in grado di fruire in maniera adeguata di altri progetti o servizi esistenti né di compiere in autonomia un percorso di avvio al lavoro.

Una particolare e specifica attenzione viene prestata al crescente numero di giovani di origine straniera inseriti nei C.E.L. Le attività dei C.E.L. comprendono componenti educative e di recupero delle abilità sociali e relazionali unitamente all'apprendimento concreto di specifiche abilità lavorative e di regole e comportamenti adeguati all'ingresso nel mondo del lavoro.

Più nello specifico gli obiettivi dei C.E.L. sono:

1. Educazione al lavoro: introduzione di regole e di comportamenti che portino il giovane ad assumere il ruolo di lavoratore e ne sviluppino l'autonomia;
2. Orientamento e supporto nell'individuazione di possibilità di formazione, di percorsi di avvicinamento al lavoro mediante *stages*, tirocini ed altri percorsi propedeutici all'inserimento lavorativo;
3. Avvio al lavoro, collegamento con la formazione professionale attraverso l'utilizzo di attività corsuali e sperimentali;
4. Supporto al giovane nell'utilizzo delle risorse esistenti nel territorio favorendo processi di integrazione e socializzazione, anche in collaborazione con le famiglie ed i servizi territoriali competenti;
5. Supporto alla scolarizzazione per quei giovani che hanno difficoltà nell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Il raggiungimento di detti obiettivi avviene attraverso:

- a) i progetti individuali predisposti per ogni giovane inserito nei CEL, d'intesa con l'operatore segnalante e concordati con l'Ufficio.
- b) una relazione annuale consuntiva contenente tutte le attività svolte e tutti i progetti educativi individuali

A/3 Contenuto del Servizio : Ogni singolo Centro di Educazione al Lavoro, deve garantire l'accoglienza e l'inserimento nelle attività di educazione al lavoro dei giovani dai 16 ai 20 anni, secondo l'apposita procedura stabilita dall' Ufficio, ed inoltre deve:

1. definire, nell'ambito degli obiettivi sopra descritti e dettagliati dal progetto educativo presentato da ogni C.E.L., un progetto individuale che verrà concordato con l'operatore segnalante e da portare a conoscenza dell'Ufficio;
2. svolgere attività di formazione ed educazione al lavoro secondo il metodo di progetti individualizzati, modulando i programmi di lavoro sulle fasi di crescita dei singoli frequentatori;
3. promuovere la didattica del lavoro e attività teorico-pratiche di conoscenza del mondo del lavoro, anche attraverso l'addestramento e l'uso degli strumenti informatici ;
- 3a. a tal fine ogni C.E.L. dovrà avere un laboratorio di informatica adeguatamente strumentato ed educatori con abilità atte ad istruire sui principali programmi informatici ed i modi più opportuni di navigazione e ricerca su internet;
- 3b. ogni CEL dovrà frequentare quotidianamente ed attivamente lo specifico sito www.celgenova.it consultando ed inserendo contenuti ed interventi;
4. fornire informazioni sul mercato del lavoro, i contratti di lavoro, le mansioni relative alle diverse professionalità;
5. svolgere attività di addestramento artigianale, anche per fornire ai ragazzi competenze sul mondo del lavoro quali regole, ritmi e tempi, gestione delle relazioni con colleghi e datori di lavoro, utilizzando il lavoro manuale e intellettuale come strumento di percorsi di integrazione e crescita sociale;
6. promuovere tirocini pratici in azienda, formativi e di orientamento finalizzati ad approfondire la conoscenza delle proprie abilità e interessi in ambito lavorativo, e ad acquisire nuove competenze ed ampliare il curriculum delle esperienze;
7. supportare l'orientamento scolastico professionale, anche con progetti integrati per l'assolvimento dell'obbligo, con percorsi finalizzati a sostenere e rimotivare la partecipazione scolastica;
8. offrire un buon equilibrio delle attività interne con attività esterne, quali *stage* o altre attività specificatamente individuate;
9. favorire i percorsi di integrazione dei giovani di origine straniera anche attraverso l'educazione al lavoro.

ART. 13 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Il soggetto aggiudicatario deve mettere a disposizione, a sua cura e spese:

1. la struttura in cui ha sede il Centro , che dovrà essere all'interno del territorio comunale in corrispondenza delle zone richieste in base ai accordi quadro, ed essere facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici; essa dovrà essere in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, rispondenti alle esigenze della particolare utenza cui il centro è rivolto, verificata mediante sopralluogo da parte dei responsabili del Comune prima dell'aggiudicazione definitiva del servizio;
2. la strumentazione relativa alle attività dei laboratori: i Centri devono essere in possesso di adeguati macchinari e strumentazioni atti a promuovere la didattica del lavoro e le attività teorico-pratiche di conoscenza del mondo del lavoro, anche attraverso l'addestramento e l'uso degli strumenti informatici ; in particolare, a seconda della vocazione artigianale prevalente offerta dal Centro, offrire macchinari ed attrezzature relativi all'attività di falegnameria, carpenteria metallica, produzione di oggettistica e bricolage.
3. l'équipe educativa;
4. l'accompagnamento e l'integrazione di attività esterne quali: stage, tirocini, percorsi di

avvicinamento al lavoro o altre attività specificatamente individuate.

Il Centro di Educazione Lavoro deve osservare un orario di apertura ai giovani non inferiore alle 22 ore settimanali su almeno 5 giorni alla settimana e deve essere garantita l'apertura annua di 220 giorni/anno.

L'orario settimanale di apertura, i giorni di chiusura e il calendario annuale ed eventuali loro modifiche, devono essere concordati con l'Ufficio e trasmessi a esso con congruo anticipo in forma scritta.

Fermo restando quanto stabilito dal presente capitolato, l'esecuzione del servizio avviene sulla base del progetto educativo presentato in sede di gara.

Il Soggetto Aggiudicatario si impegna inoltre a:

- a) eseguire il Servizio secondo le modalità richieste dal presente capitolato e dal progetto che costituirà parte integrante del contratto;
- b) avere, al momento dell'effettiva decorrenza dell'attività oggetto del presente capitolato, responsabili abilitati ad assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di questioni derivanti dallo svolgimento del servizio e una sede operativa, stabilmente funzionante, a Genova;
- c) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato;
- d) inviare all'Ufficio Convenzioni - Direzione Sviluppo Economico, la documentazione richiesta in sede di aggiudicazione e sottoscrivere ciascun accordo quadro e i relativi contratti di appalto specifico;
- e) inviare all'Ufficio Convenzioni - Direzione Sviluppo Economico, l'elenco nominativo del personale impiegato nel Servizio corredato dai seguenti dati:
 - per gli operatori retribuiti: anagrafe, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time), ore dedicate al servizio;
 - per eventuali volontari: anagrafe, residenzaOgni aggiornamento dell'elenco deve essere tempestivamente comunicato, all'Ufficio Convenzioni - Direzione Sviluppo Economico;
- f) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti e assimilati da vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente;
- g) applicare integralmente per i propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività;
- h) stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;
- i) rispettare la normativa prevista dalla Legge 81/2008 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- j) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;
- k) dare avviso alla C.A., con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;
- l) garantire l'attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori, retribuiti e volontari, nel corso dell'attività oggetto del presente capitolato;
- m) manlevare il Comune, comunque estraneo ai rapporti tra assegnatario e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico/economica, organizzativo/gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi;

- n) nel primario interesse della tutela del minore e trattandosi dell'espletamento di attività di pubblico interesse, il gestore valuta l'idoneità di quanti, personale e volontari secondo quanto disposto dalla normativa vigente ed in particolare dal Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014 e s.m.i.;
- o) non ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente relative al presente capitolato;
- p) rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dati personali e/o sensibili secondo quanto stabilito dal D. Lgs 196/03;
- q) realizzare i programmi concordati con UCIL ed a garantire la puntuale e regolare documentazione dell'attività svolta;
- r) rispettare l'obbligo informativo nei confronti della C.A. adottando e garantendo la corretta e puntuale compilazione degli strumenti di documentazione del lavoro richiesti nel presente capitolato ed in particolare deve essere allegato, quale parte integrante della fattura mensile, elenco dei nominativi delle persone seguite nel mese, comprensivo di età, genere e nazionalità, con indicazione dettagliata degli interventi effettuati e delle ore impiegate; predisporre una relazione finale circa l'attività svolta;
- s) utilizzare gli specifici strumenti (schede) di presentazione dei casi e di definizione dei progetti predisposti dalla Civica Amministrazione che saranno forniti al momento dell'avvio del servizio e che l'aggiudicatario custodirà presso le sedi territoriali del Servizio;
- t) informare tempestivamente, anche telefonicamente, UCIL di eventuali problemi e/o difficoltà, contingibili ed urgenti, riguardanti l'utente in carico;
- u) inviare su richiesta della Direzione Sviluppo Economico l'elenco degli eventuali reclami ricevuti con specificate le modalità di trattamento e di gestione;
- v) al fine di garantire la qualità del servizio correlata alla continuità socio assistenziale, in caso di cambio di gestione, l'impresa subentrante si obbliga ad eseguire il servizio impiegando il personale (già assunto) utilizzato dal gestore uscente, nei limiti indicati dalla giurisprudenza amministrativa e compatibilmente con la propria organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo l'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto, o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi.

A tal fine si comunica che gli attuali gestori risultano impiegare le unità di personale dipendente come di seguito dettagliate:

CEL	EDUCATORI	COORDINATORI
MOLO	3	1
CERTOSA	3	1
RIVAROLO	3	1
CORNIGLIANO	3	1
MARASSI	2	1

ART. 13 bis - Verifiche e controlli

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il soggetto aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza e di qualità ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla perfetta osservanza e conformità delle

prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente Capitolato Speciale.

Oltre a ciò il Comune si riserva di chiedere all'aggiudicatario la seguente documentazione:

- copia della scheda professionale contenente i dati del lavoratore, esperienze lavorative e competenze professionali, rilasciato dal Centro Provinciale per l'Impiego;
- copia dei modelli attestanti la contribuzione versata mensilmente per ogni singolo addetto; - copia delle buste paga corrisposte mensilmente;
- ogni altro documento ritenuto utile al fine di una puntuale verifica del rispetto del contratto. Il Comune di Genova si riserva di sviluppare un controllo, documentale o ispettivo, sia in merito alla qualità dei processi che in merito alla qualità dei servizi erogati.

In particolare saranno monitorati i servizi in funzione di:

- presenze annue;
- durata media dei percorsi di inserimento;
- corretta tenuta della documentazione: firme presenze ragazzi, presenze operatori, incentivi ai ragazzi, relazioni annue.

Inoltre saranno verificati alcuni processi, ed in particolare:

- l'articolazione di proposte in funzione della composizione (competenze/età) del gruppo;
- le pianificazioni annue del servizio;
- la focalizzazione del CEL sulla dimensione lavorativa;
- l'utilizzo di strumenti di osservazione e progettazione educativa.

Il Comune potrà inoltre misurare la qualità percepita da parte dell'utente in rapporto alla qualità offerta e a quella attesa.

Il Comune svolgerà la verifica tecnica sull'andamento complessivo del servizio utilizzando comunque strumenti e standard di efficacia, efficienza e qualità e avvalendosi anche della collaborazione con altri soggetti.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente Capitolato o nel contratto, nonché rispetto alle migliori prestazioni offerte in sede di gara, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.

Il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 14 – PENALI

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

- a) mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 13 a): fino a un massimo di euro 2.500;
- b) mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 13 d), e), r) e 14 b): fino a un massimo di euro 800;
- c) mancanza o incompletezza della documentazione allegata alla fattura: fino a un massimo di euro 500;
- d) mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 13 s), t) e u): fino a un massimo di euro 1.000;

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Se entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l'impresa non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e raggugiandola alla violazione più assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 2.500,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione al Soggetto Aggiudicatario.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 % dell'importo contrattuale aggiudicato. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e verrà comunicato al Soggetto Aggiudicatario.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa o tramite pagamento a mezzo bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ

I danni derivanti dal non corretto espletamento del Servizio o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dal Soggetto Aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 17 – SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

Le uniche attività per cui è ammesso il subappalto sono quelle di sola gestione amministrativa e contabile.

ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva per ogni accordo quadro a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato. La cauzione potrà essere ridotta del 50% ai sensi di quanto previsto dall'art.75 c.7 espressamente richiamato dall'art.113, comma 1, e rimarrà vincolata per tutta la vigenza di ciascun accordo quadro.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Tale importo è ridotto del 50% per le Imprese alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'Impresa dovrà

presentare, contestualmente alla quietanza comprovante l'avvenuto versamento della cauzione definitiva, l'originale o la copia autenticata della certificazione suddetta.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita nelle forme previste dalla legge, e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Genova e documentata all'atto della stipula del contratto.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.

ART. 19 - NORME DI SICUREZZA

La C.A. ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei rischi (DUVRI) poiché le modalità di esecuzione del servizio non comportano alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e pertanto il costo per la sicurezza da interferenza è pari a zero.

A) - Disposizioni in materia di sicurezza

È fatto obbligo all'Aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia " (Legge 81/2008)

B) - Referenti alla sicurezza

L'Aggiudicatario deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco per ogni area operativa.

C) - Imposizione del rispetto delle norme dei regolamenti

L'Aggiudicatario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

ART. 20 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del ciascun accordo quadro e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART. 21 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Il Comune di Genova esegue gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011 e s.m.i.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'aggiudicatario è individuato quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 196/2003 dei dati personali e/o sensibili inerenti gli utenti di cui possa eventualmente venire in possesso nell'esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini degli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 196/2003 si precisa che:

L'aggiudicatario, in relazione al servizio, tratterà dati personali e sensibili dell'utenza, sia per relazione diretta con l'utenza stessa che nel rapporto con Uffici comunali preposti;

- la banca dati gestita dall'aggiudicatario conterrà dati dell'utenza del Servizio, dati raccolti ed elaborati per la progettazione sui casi e la gestione degli interventi, dati scambiati con l'Ambito Territoriale Sociale /altri Uffici comunali.

L'aggiudicatario dovrà, entro 5 giorni dall'avvio del servizio indicare al Comune il nominativo della persona che sarà formalmente nominata dal dirigente del servizio di riferimento, per gli adempimenti di cui al presente articolo ed in particolare:

- informativa all'interessato ai sensi art. 13 D. Lgs. N. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);
- individuazione per iscritto degli incaricati, aggiornamento periodico, formazione;
- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza;
- adozione e gestione di misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V – capo II D. Lgs. N. 196/2003
- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e 22 D.Lgs. n. 196/2003, adeguata gestione e controllo delle modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, accesso controllato ai dati e conservazione degli stessi in archivi debitamente custoditi;
- adozione di idonee misure per garantire la riservatezza dei colloqui.

ART. 23 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

L'aggiudicatario assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'espletamento del servizio, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

Per ciascun appalto specifico affidato nel corso di validità di ciascun accordo quadro l'Ente Gestore dovrà dimostrare di aver stipulato polizza assicurativa R.C. con massimale a 500.000 euro, per i danni provocati a soggetti terzi nel corso delle attività di formazione. Per i danni agli utenti del servizio INAIL.